IL GIUDIZIO DI APPELLO, IL FILTRO E L'IMPROCEDIBILITÀ

L'INAMMISSIBILITÀ FRA CHIAREZZA, SINTETICITÀ E SPECIFICITÀ

Palazzo di Giustizia di Milano
Aula Magna Emilio Alessandrini - Guido Galli
14 febbraio 2023

Giulia Dossi
Corte d'appello di Milano – sez. lavoro

NUOVE NORME SU IMPUGNAZIONE E APPELLO

DECORRENZA

Si applicano alle impugnazioni proposte **successivamente**

al 28 febbraio 2023

art. 35 comma 4 d.lgs. 149/2022 come novellato dall'art. 1 comma 380 legge 197/2022

TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE (1)
art. 326 c.p.c.

I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, ***sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario****, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.*

TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE (2)
art. 326 c.p.c.

- codificato principio giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 4 marzo 2019 n. 6278)

- coordinamento con nuovo art. 147 c.p.c.: in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC il termine decorre dal momento in cui è generata la RAC o, se generata dopo le ore 21, dalle ore 7 del giorno successivo

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA
art. 334 c.p.c.

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile ***o improcedibile****, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.*

APPELLO NEL PROCESSO DEL LAVORO

Mezzo di riesame della causa di merito - effetto devolutivo nei limiti dei motivi

Criteri distintivi rispetto all'appello nel processo ordinario:

- collegialità
- prevalenza di trattazione orale (applicabile il rito c.d. cartolare ex art. 127 *ter* cpc?)
- introduzione a mezzo di ricorso anziché di citazione
- lettura del dispositivo in udienza e successivo deposito di motivazione (salvo art. 436 *bis* cpc)

Vecchio testo

Art. 434 c.p.c.
Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Nuovo testo

Art. 434 c.p.c.
Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già prima della riforma del 2012, avevano specificato che «*affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso,* ***ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.*** *Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento»*

Cass. SS.UU. n. 23299/2011

CONTENUTO DEL RICORSO IN APPELLO *EX* ART. 434 c.p.c.

«*l'art. 434, comma 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto,* ***ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza*** *impugnata* ***nonché ai passaggi argomentativi*** *che la sorreggono e* ***formulando,*** *sotto il profilo qualitativo,* ***le ragioni di dissenso*** *rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata*»

Cass. n. 2143/2015

Cassazione SS.UU. n. 27199/2017

«*Gli artt. 342 e 434 cpc nel testo formulato dal DL 83/2012 conv. con mod. nella L. 134/2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione* ***deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati*** *della sentenza impugnata e, con essi,* ***delle relative doglianze****, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.*
Resta tuttavia escluso*, in considerazione della permanente natura in revisio prioris instantiae del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che* ***l'atto di appello debba rivestire particolari forme*** *sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*»

conforme Cass. n. 13535/2018

Vecchio testo

Art. 434 c.p.c.
Deposito del ricorso in appello

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nuovo testo

Art. 434 c.p.c.
Deposito del ricorso in appello

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'appellante ha l'obbligo di specificare la norma (sostanziale o processuale) che assume violata o resta integro il potere del giudice di rilevare d'ufficio la norma applicabile?

In quest'ultimo senso cfr. Cass. n. 11287/2018

CHIAREZZA E SINTETICITÀ (1)

Art. 121 cpc Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. ***Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico***

Art. 46 disp. att. cpc
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo

CHIAREZZA E SINTETICITÀ (2)

«L'eccessiva ampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé, l'inammissibilità dello stesso. La violazione del dovere di sinteticità può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata»

Cass. SS.UU. n. 37552/2021

RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE «ASSORBITE»

«nel caso in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una que-stione pregiudiziale di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, ma è pur sempre necessario che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata dal primo giudice (cfr. Cass. 6481/2010; 22954/2011; 20064/2013)»

Cass. n. 23294/2015

RIPROPOSIZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

«nel rito del lavoro, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 436 ultimo comma c.p.c.»

Cass. n. 3376/2011; conforme Cass. n. 11703/2019

RIASSUMENDO

- individuazione dei capi della sentenza non condivisi
- esposizione delle questioni e dei punti contestati
- esplicitazione del contenuto e della portata delle censure
- redazione dell'atto in forma concisa, completa ed intellegibile
- nessun richiamo «*per relationem*» alle difese svolte in primo grado
- nessuna forma sacramentale da rispettare
- riproposizione delle conclusioni del primo grado
- riproposizione delle istanze istruttorie

TRATTAZIONE E DECISIONE DELL'APPELLO NEL RITO ORDINARIO
(cenni)

- la figura del consigliere istruttore – i poteri (artt. 349 *bis* e 350 cpc)

- i diversi moduli procedimentali
  - nomina dell'istruttore per trattazione ed istruzione della causa e fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione (artt. 349 *bis* e 352 cpc)
  - nomina del relatore e fissazione di udienza di discussione da parte del presidente (art. 349 *bis* cpc)
  - fissazione di udienza di discussione orale da parte dell'istruttore (artt. 350 comma 3 e 350 *bis* cpc)

Vecchio testo

Art. 348 c.p.c.
Improcedibilità dell'appello

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

Nuovo testo

Art. 348 c.p.c.
Improcedibilità dell'appello

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.

Vecchio testo

Art. 348 *bis* c.p.c.
Inammissibilità dell'appello

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater

Nuovo testo

Art. 348 *bis* c.p.c.
Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello

Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

L'art. 348 *ter* c.p.c. è abrogato

ORDINANZA «*FILTRO*» *ex artt*. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. - *ante riforma (1)*

- applicabile anche alle cause di lavoro *ex* art. 436 *bis* cpc
- l'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non ha «*una ragionevole probabilità di essere accolta*»

Presupposti:

- manifesta infondatezza di appello principale e incidentale
- escluso che debba dichiararsi con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello
- interlocuzione con le parti («*sentite le parti*»)
- mancato inizio della trattazione

ORDINANZA «*FILTRO*» *ex artt*. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. - *ante riforma (2)*

- ordinanza succintamente motivata che provvede anche sulle spese di lite

Rimedi:

- ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado
- nessun rimedio previsto contro l'ordinanza di inammissibilità

Cass. SS.UU. n. 1914/2016: «*l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso*»

Vecchio testo

Art. 436 *bis* c.p.c.
Inammissibilità dell'appello e pronuncia

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

Nuovo testo

Art. 436 *bis* c.p.c.
Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi

INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ, MANIFESTA FONDATEZZA O INFONDATEZZA

Inammissibilità

- decadenza dal termine per impugnare
- mancanza dei requisiti di forma-contenuto *ex* art. 434 cpc
- inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio *ex* art. 331 cpc

Improcedibilità

- omessa notifica dell'appello
- mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed alla successiva di rinvio *ex* art. 348 cpc

Manifesta fondatezza o infondatezza del gravame

- es. ricorso *ictu oculi* privo di consistenza a fronte di consolidato orientamento di legittimità di segno contrario o, viceversa, pronuncia appellata in contrasto con simile orientamento

Vecchio testo

Art. 437 c.p.c.
Udienza di discussione

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
(…)

Nuovo testo

Art. 437 c.p.c.
Udienza di discussione

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
(…)

Vecchio testo

Art. 438 c.p.c.
Deposito della sentenza di appello

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Nuovo testo

Art. 438 c.p.c.
Deposito della sentenza di appello

Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

INIBITORIA (1)

Esecutorietà della sentenza - art. 431 commi 1, 3, 4 cpc

1. Le sentenze che pronunciano **condanna a favore del lavoratore** per crediti derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cpc sono provvisoriamente esecutive
2. […]
3. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte **gravissimo danno**.
4. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale […]

«*gravissimo danno*»

- avvenuto inizio dell’esecuzione
- danno eccedente il normale pregiudizio derivante dall’esecuzione
- squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell’altra
- entità della somma oggetto di esecuzione
- rischio di irripetibilità delle somme

La valutazione si dispiega interamente sul versante del *periculum* senza delibare la fondatezza dei motivi di appello

INIBITORIA (2)

Esecutorietà della sentenza - art. 431 commi 5, 6, 7 cpc

5. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli artt. 282 e 283

6. Il giudice dell'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi

7. Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo e sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 e non superiore a euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio

Vecchio testo

Art. 283 c.p.c.
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Nuovo testo

Art. 283 c.p.c.
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Vecchio testo	*Nuovo testo*
Art. 353 c.p.c. **Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione** *Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.* *Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.* *Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.*	L'art 353 c.p.c. è abrogato

Vecchio testo

Art. 354 c.p.c.
Rimessione al primo giudice per altri motivi

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356..

Nuovo testo

Art. 354 c.p.c.
Rimessione al primo giudice

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLE QUESTIONI PROCESSUALI - LIMITI

Difetti essenziali di tipo «strutturale» (es. violazione del contraddittorio, carenza assoluta di *potestas iudicandi*, inesistenza giuridica della sentenza): non è configurabile la formazione di un giudicato implicito; sono ***rilevabili d'ufficio*** in ogni stato e grado del giudizio

Vizi processuali di minor gravità (es. tardività di eccezione o domanda riconvenzionale decise nel merito): vale il principio generale di conversione del vizio in motivo di gravame; ***non rilevabili d'ufficio*** dal giudice del gravame

«*La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.*»

Cass. n. 6762/2021

Grazie per l’attenzione